



COMUNE DI SCORDIA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 121 del 25 novembre 2004



Handwritten signature or initials.

ART. 1
Assunzione del servizio in economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto a norma di legge in economia dal Comune, che vi provvede per mezzo dell'Acquedotto Comunale.

ART. 2
Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture di acqua potabile a tutti gli utenti dell'Acquedotto Comunale.

ART. 3
Costruzione della rete nel suolo pubblico

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune in economia ovvero mediante appalto pubblico. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori di rete idrica anche per la parte insistente sul suolo pubblico, a proprie spese e alle seguenti condizioni

- a) che venga presentato apposito progetto esecutivo a forma di un tecnico abilitato;
- b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del personale dell'Ufficio Acquedotto Comunale;
- c) che vengano assunte dalla ditta esecutrice tutte le responsabilità che la esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per quanto riguarda la esecuzione dei lavori veri e propri, sia per la regolamentazione del traffico.

Resta ben inteso che dovranno essere ulteriormente osservate e rispettate tutte le condizioni che detteranno sia il Tecnico Comunale.

Ultimati i lavori, sarà redatto, a cura dell'Ufficio Acquedotto apposito verbale di collaudo, previa messa in pressione dell'impianto per almeno 24 ore con strumenti di verifica oraria e presa a carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART. 4
Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali o comunque in area pubblica, anche se sono costruite con il contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni fino al contatore appartengono al Comune.

Sono invece di proprietà privata, le tubazioni degli impianti interni posti tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 5
Sorveglianza, riparazione e manutenzione

La sorveglianza, la riparazione e la manutenzione degli impianti di proprietà comunale sono affidati all'Ufficio Acquedotto Comunale, che, di volta in volta, per la esecuzione dei vari lavori si servirà del personale dipendente.

ART. 6
Tipo di fornitura

Le forniture dell'acqua potabile si distinguono in :

- a) forniture per uso domestico
- b) forniture per uso extradomestico



- c) forniture per uso industriale
- d) forniture per usi speciali temporanei

La presente sequenza costituisce ordine di priorità assoluta nelle concessioni delle utenze idriche in caso di scarsa disponibilità idrica.

ART. 7

Specificazioni sul tipo di fornitura

Sono considerate forniture per uso domestico quelle a servizio delle civili abitazioni.

Sono considerate forniture per uso extra domestico quelle a servizio degli uffici professionali, dei laboratori di analisi, delle attività commerciali e delle autorimesse non a servizio delle abitazioni e quanto altro ad essi assimilabili.

Sono considerate forniture per uso industriale quelle a servizio delle attività di cui alla Tabella 3 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 13 maggio 1977 (G.U. n. 160 del 14 maggio 1977), nonché quelle a servizio di

Bar – birrerie, *chioschi*, tavole calde, alberghi, ristoranti, paninerie, pastifici, macellerie, pescherie, cinema, smacchiatricie, officine meccaniche, auto lavaggio, officine per carrozzerie auto, officine lavorazione ferro, officine riparazione gomme auto, falegnamerie, segherie, magazzini lavorazione agrumi, frantoi oleari, officine lavorazione marmo, palestre sportive e le altre attività alle suddette *similari*.

Sono considerate forniture per usi speciali temporanee quelle a servizio dei cantieri edili, cantieri per costruzioni cimiteriali, spettacoli pubblici e quant'altro ad essi *similari*.

TABELLA 1 – (Tabella 3 Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 13/05/1977)

Utenza di tipo industriale

Industria molitoria e della plastificazione
Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
Industria delle calzature
Industria del legno
Industria del mobilio e dell'arredamento in legno
Industrie metallurgiche
Industrie meccaniche (escluse le galvaniche)
Industrie della costruzione dei mezzi di trasporto e delle lavorazioni affini
Industrie poligrafiche, editoriali ed affini
Industrie dei prodotti delle materie plastiche
Industrie manifatturiere varie
Industrie e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e gas. Raccolta e distribuzione dell'acqua.
Estrazione di minerali metalliferi
Estrazione di minerali non metalliferi
Industrie idrominerali e delle bevande analcoliche
Industria del tabacco
Industrie tessili
Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi
Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
Industria della gomma
Industrie della produzione della cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche
Industria della carta, della trasformazione della carta e della cartotecnica
Industria foto-fono-cinematografica
Zootecnica
Industria dolciaria
Industria conserviera
Industria casearia
Industria dei grassi vegetali ed animali
Industrie alimentari varie
Industrie delle bevande alcoliche e della distillazione di alcol
Industrie delle pelli e del cuoio
Industrie dei trattamenti superficiali ed elettro galvanici dei metalli
Industria farmaceutica



Chioschi

TABELLA 2 - (Tabella 8 della legge regionale 15 maggio 1986)

Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili.

Num	Parametri	Concentrazioni
1	pH	5.5 9.5
2	Temperatura °C	30
3	S.S.T	400 mg/l
4	BOD5	300 mg/l
5	COD	600 mg/l
6	Max COD/BOD5	2.5
7	Azoto ammoniacale (NH3)	30 mg/l
8	Azoto totale (N)	50 mg/l
9	Fosforo (F)	15 mg/l
10	Boro	3 mg/l
11	Tensioattivi (MBAS)	10 mg/l
12	Grassi oli vegetali e animali	100 mg/l

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della Tab. A annessa alla legge n.319/1976.

ART. 8

Domanda di concessione – Procedura

La domanda di concessione d'uso a contatore dovrà essere redatta in conformità ad apposito modello fornito dall'Ufficio acquedotto comunale e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dovrà contenere


- generalità complete del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, affittuario locatario, usufruttuario, titolare del diritto di locazione, potenziale acquirente, socio assegnatario di un alloggio in cooperativa;
- l'uso a cui l'acqua dovrà servire e la relativa quantità in mc/annui;
- l'indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione idrica;
- Alla domanda redatta in carta libera dovrà essere allegato
 1. Dichiarazione di responsabilità del richiedente circa il titolo in base a cui si occupa l'immobile
 2. Copia della concessione edilizia e dell'elaborato progettuale;
 3. Dichiarazione, a norma di legge, di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi agli adempimenti di quanto in esso è disposto;
 4. Stato di famiglia del richiedente

La richiesta di concessione idrica fatta dall'affittuario o dal locatario dell'immobile deve essere accompagnata dal NULLA OSTA del proprietario o dal Presidente di Cooperativa

E' consentita la concessione dell'acqua potabile ai titolari di uno dei diritti previsti quale presupposto per la concessione medesima relativamente agli immobili siti fuori dal territorio comunale ma prossimi ai confini comunali entro 300 metri da esso.

Al momento della presentazione della richiesta di concessione idrica a contatore, l'ufficio abilitato a riceverla comunica la richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990.

Entro il termine di dieci (10) giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta al Responsabile del Servizio.



Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato al richiedente entro i tre (3) giorni successivi alla scadenza del termine sopra fissato.

Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Sindaco di adempiere entro giorni cinque (5).

ART. 9

Rilascio delle concessioni

L'Ufficio Acquedotto Comunale rilascerà concessioni per l'approvvigionamento dell'acqua potabile entro i limiti quantitativi riconosciuti possibili e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongono.

Le concessioni idriche vengono accordate sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto della concessione stessa.

ART. 10

Diniego delle concessioni

L'Ufficio acquedotto comunale, previo accertamenti, nel rispetto del presente regolamento, può accogliere o respingere la domanda di concessione o subordinarne l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione.

Resta ben inteso che la decisione di diniego della concessione sarà debitamente motivata per iscritto e comunicata al richiedente.

ART. 11

Obblighi dell'utente – variazioni anagrafiche

Il concessionario si impegna a comunicare per iscritto, allegando apposita certificazione, ogni modifica del suo domicilio entro 30 (trenta) giorni dalla variazione anagrafica.

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad informare l'Ufficio Acquedotto delle variazioni dei domicili dei cittadini, trasmettendo apposito elenco entro la prima decade di ogni mese.

ART. 12

Contatori – Installazione e posizione – Custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura e controllo (contatori) sono acquistati a cura e spese del concessionario ed installati dal personale tecnico dell'Ufficio Acquedotto Comunale nel luogo ritenuto più idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e di manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con l'Ufficio.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Di norma, la installazione del contatore sarà fatta in apposita nicchia nel prospetto esterno dell'immobile.

Tutti i contatori ed il rubinetto saranno provvisti di apposito suggello di garanzia, compresi quelli già installati che dovessero esserne privi, che sarà apposto dall'Ufficio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene fatta salva l'attuale collocazione.

Qualora l'ufficio acquedotto fosse impossibilitato per tre volte, risultante da apposito verbale, alla lettura del contatore, causa l'ubicazione poco accessibile, l'ufficio prescriverà l'esecuzione di lavori atti a rendere più agevole la lettura.

Ove l'utente non provvede entro sessanta (60) giorni dalla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

A richiesta dell'utente, fermo restando la continuità contrattuale, potrà essere autorizzato, a sue spese, la variazione dell'ubicazione del contatore nello stesso immobile.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri, puliti i pozzetti o le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola e/o sportello della nicchia al fine di consentire la regolare lettura dei contatori pena la sanzione pecuniaria di Euro 25, 00 e della sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di recidiva.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.



ART. 13

Rimozione, sostituzione e spostamento dei contatori (Divieto e adempimenti)

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Ufficio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spesa a carico dell'utente.

All'atto della rimozione o sostituzione dei contatori sarà redatto, su appositi moduli, relativo al verbale firmato dell'utente e dal personale dell'Ufficio Acquedotto.

Nel caso di assenza dell'utente, il verbale è firmato soltanto dal personale dell'ufficio; il verbale, oltre alle generalità dell'utente ed al luogo di utenza, deve contenere il motivo della sostituzione o rimozione e/o le eventuali irregolarità riscontrate

Una copia del verbale redatto sarà consegnato all'utente brevi mano o per raccomandata.

ART. 14

Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori che avrà luogo inderogabilmente a cadenza semestrale con conseguente rilascio da parte del letturista dell'avvenuta lettura.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente può essere dato luogo alla notifica dell'impossibilità della lettura del contatore.

L'Ufficio Acquedotto ha, comunque, la facoltà di fare eseguire, quando lo riterrà opportuno, letture supplementari.

Il servizio di installazione, sostituzione dei contatori, schedatura degli utenti nuovi e vecchi, di verifica e controllo allacci, memorizzazione di tutti gli utenti su supporti informatici, la tariffazione, i calcoli, l'elaborazione meccanografica, la stampa ed il recapito delle bollette, la riscossione dei canoni, superconsumi acqua potabile, canoni acque reflue, meteoriche e di depurazione è di competenza dell'Ufficio Acquedotto.

In caso di gestione esterna del servizio resta salvo quanto stipulato contrattualmente.

Poiché la L. 448/98 ha modificato da tributi in servizio la depurazione si stabilisce che tale onere venga richiesto solo nel caso in cui il servizio sia attivato.

ART. 15

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza l'intervento di alcun atto formale da parte della Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 16

Irregolare funzione dei contatori

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento dei contatori, la quantità di acqua erogata per tutto il periodo per il quale si possa ritenere dubbio il funzionamento dell'apparecchio misuratore e fino alla sostituzione dello stesso, è valutata in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli del dubbio funzionamento, durante i quali il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, o quando manchi qualche elemento di riferimento da cui poter risalire alla quantità di acqua erogata, il quantitativo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici ed induttivi da parte dell'Ufficio Acquedotto da considerarsi insidiabili. Per i contatori dichiarati guasti sarà notificato all'utente di provvedere alla sostituzione entro otto giorni dalla notifica, secondo le modalità fissate dall'Ufficio Acquedotto, pena la sospensione dell'erogazione idrica.

ART. 17

Verifica dei contatori a richiesta degli utenti

Quando un utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, l'Ufficio Acquedotto, dietro richiesta scritta, accompagnato da un deposito cauzionale di € 15,00, dispone le opportune verifiche.

Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni.



limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo antecedente, quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore, entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21/07/1976 (G.U. n. 216 del 17/08/1976), il Comune incamererà il deposito eseguito dall'utente, a titolo di spese di verifica.

Quando il contatore indica quantità inferiori a quelle effettivamente erogate, il Comune avrà diritto, previa verifica ed accertamento, in presenza della controparte, a richiedere integrazioni di pagamento per il trimestre precedente l'accertamento ed eventualmente per altro periodo precedente ove sia esattamente accertato.

ART. 18

Temporanea interruzione del servizio

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni dell'erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, quali guasti ai motori, alle pompe di sollevamento, scioperi, etc.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo impianto di riserva, autorizzato, comunque, dall'Ufficio Acquedotto.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi o di calamità naturali, nonché per la esecuzione di lavori, l'erogazione dell'acqua potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti o per causa di forze maggiori, l'erogazione di acqua potrà essere disciplinata con disposizioni dell'Ufficio Acquedotto che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la erogazione per zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

ART. 19

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinchè non siano recati danni alle condotte idriche stradali e alle derivazioni agli utenti, l'Ufficio Acquedotto, dietro richiesta scritta, è tenuto a segnalarne per iscritto, allegando stralcio planimetrico della rete idrica, l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione, della relativa dispersione d'acqua calcolata dagli addetti al servizio idrico con l'applicazione delle fasce di utenza, il tutto maggiorato del 20 % per spese generali.

Dell'avvenimento sarà redatto apposito verbale a firma di un funzionario dell'Ufficio Acquedotto e di n. 1 vigile urbano

ART. 20

Installazione delle condutture esterne.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera ad una profondità non inferiore a cm. 60 dal piano di campagna, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Qualora non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

ART. 21


Collegamenti di impianti

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o comunque somministrare sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di non ritorno.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.



ART. 22

Contratto di utenza.

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati.

- a) per le nuove utenze.
solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e prima della installazione dei contatori;
Il nuovo utente qualora risulti moroso per precedente fornitura idrica dovrà preventivamente saldare il debito nei confronti del Comune.

ART. 23

Cassetta per i contatori

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore idrico, custodendolo obbligatoriamente in apposita cassetta, le cui caratteristiche saranno stabilite dall'Ufficio Acquedotto a propria cura e spese, ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Venuto a conoscenza dei guasti l'utente ha l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio Acquedotto.

ART. 24

Manutenzione delle condotte – Tipo e calibro dei contatori.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune. Per gli interventi in proprietà privata, sono a carico dei proprietari tutte le spese per scavi, rinterrati e ripristini.

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dall'ufficio Acquedotto in relazione alla natura della concessione e alle disposizioni contenute nel D.M. 21 luglio 1976.

I contatori sono acquistati direttamente dall'utente a propria cura e spese ed installati dal personale dell'ufficio Acquedotto.

Allorché installati, gli utenti ne sono i consegnatari, responsabili, pertanto, della loro integrità.

ART. 25

Accertamenti - Verifiche -Controlli

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha la piena responsabilità.

L'Ufficio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie o verificare, da un punto di vista strettamente tecnico, gli impianti nell'area di pertinenza del contatore prima che lo stesso sia posto in servizio o quando lo riterrà opportuno.

I dipendenti comunali addetti al servizio acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale, rilasciata dal Comune, timbrata e firmata, con la indicazione delle generalità e della qualifica del titolare.

Questi dovendo entrare nella proprietà privata sono tenuti ad esibirla all'utente.

Qualora le installazioni risultassero modificate senza che l'Ufficio Acquedotto ne fosse a conoscenza si sospenderà la fornitura dell'acqua.

Le ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diversa determinazione dell'Ufficio.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Ufficio si riserva il diritto della sospensione immediata del servizio sino a quando le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità degli impianti senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta o di danni da parte dell'utente.

Resta, altresì, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

ART. 26

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzare con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasti alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe alle condotte derivate da quelle stradali.



Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti preliminarmente all'approvazione dell'Ufficio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Le violazioni di cui al 1° comma del presente articolo saranno denunciate all'Autorità Giudiziaria.

Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguati entro mesi 6, previa comunicazione all'Ufficio Acquedotto.

ART. 27 **Serbatoi**

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico accuratamente protetto e in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART. 28 **Durata del contratto di fornitura e uso dell'acqua.**

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire, in qualsiasi momento, con richiesta scritta, il contratto di utenza.

La disdetta avrà efficacia dal primo giorno del 1° trimestre utile a quello della disdetta, fermo restando che dovrà essere rimosso il contatore.

Dell'operazione dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

L'utente non può derivare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare, non può cederla a terzi senza la esplicita richiesta autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile dell'Ufficio Acquedotto, e alle condizioni e alle modalità che saranno stabilite.

L'autorizzazione, comunque, assumerà la forma scritta.

ART. 29 **Voltura**

I contratti di concessione idrica potranno essere volturati solo nei confronti di un utente che non risulti moroso nei confronti del Comune per quanto attiene i pagamenti dei canoni idrici.

La voltura potrà essere effettuata nei confronti del subentrante indipendentemente dell'eventuale morosità del precedente titolare del contratto.

I contratti di voltura possono essere fatti in qualsiasi periodo dell'anno.

La variazione avrà vigore con il 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui saranno completati gli adempimenti sopra detti.

ART. 30 **Voltura d'Ufficio.**

Nel caso di decesso dell'utente titolare del contratto di concessione idrica, la voltura del contratto deve essere imposta all'utilizzatore del servizio. Ciò deve avvenire entro sei mesi dal decesso, pena sospensione del servizio.

ART. 31 **Portata garantita**


Gli impegni di fornitura s'intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata.

Pertanto, non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

L'Ufficio Acquedotto ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore, o in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

ART. 32 **Perdita – Danni – Responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione degli impianti.



Nessuno abbuono sui consumi dell'acqua è comunque concesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovute, né l'Ufficio Acquedotto può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente le dispersioni che dovessero verificarsi in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 33 Pagamento dei consumi

Il pagamento dei consumi idrici deve essere fatto a cadenza trimestrale in osservanza alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento ed entro trenta (30) giorni dalla data di spedizione. In caso di mancato pagamento nei successivi quindici giorni l'Ente provvederà ad inoltrare un sollecito di pagamento e preavviso di mora.

ART. 34 Titolare della concessione

Titolare della concessione idrica, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne visione all'atto della stipula del contratto.

ART. 35 Spese contrattuali e deposito a carico degli utenti


Prima della stipula del contratto gli utenti dovranno versare al Comune

1. a titolo di rimborso spese contrattuali

a) spese stampati	Euro 0,52
b) diritto fisso di sopralluogo	Euro 5,17
c) diritti di segreteria	Euro 7,75
d) diritti di allaccio	Euro 3,62

TABELLA N. 3

Tipo di utenza		Scaglionamento consumi mc.annui
	Tariffa agevolata compresa nel canone	Fasce a tariffa di eccedenza
Uso domestico litri/giorn.300	mc.108 €.	da mc.108 a mc.168 € a mc. da mc.168 a mc.228 € + 10% a mc. oltre 228 mc. € + 20% a mc.
Litri/giorn.500	mc.180 €.	da mc.180 a mc.240 € a mc. da mc.240 a mc.300 € + 10% a mc. oltre 300 mc. € + 20% a mc.
litri/giorn.700	mc.252 €.	da mc.252 a mc.312 € a mc. da mc.312 a mc.370 € + 10% a mc. oltre 370 mc. € + 20% a mc.



Uso extradomestico litri/giorn.400	mc.144 €.	da mc.144 a mc.204 € a mc. oltre mc.204 €.	+ 10% a mc.
Uso industriale litri/giorn.900	mc.324 €.	da mc.324 a mc.384 € a mc. oltre mc.384 €.	+ 10% a mc.

ART. 36

Pagamento dei canoni

L'elenco canone acque potabile e canone acque reflue (comprendenti le acque meteoriche) sarà riscosso a cadenza trimestrale ed in relazione all'anno di competenza.

Per i contratti di nuova utenza stipulati a partire dal 1 marzo dell'anno in corso, i canoni dovranno essere versati dall'utente a cadenza trimestrale in dodicesimi per il rimanente periodo dell'anno.

L'elenco del superconsumo delle acque sarà messo in riscossione con le stesse modalità e procedure previste per la riscossione dell'elenco canone e sarà riferito all'anno precedente.

ART. 37

Tariffe – Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi, le tariffe per i canoni e per altri diritti onerosi non previsti nel presente regolamento verranno determinate periodicamente dal Consiglio Comunale nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Le categorie di utenza vengono suddivise come in Tabella 3.

La riscossione avrà luogo con le modalità e le procedure previste dall'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 38

Impegni minimi e massimi

Per ogni singola concessione idrica viene stabilito un minimo ed un massimo contrattuale, che rappresenta il volume minimo o massimo di acqua di cui l'utente può disporre annualmente per il proprio nucleo familiare.

Tali impegni potranno essere variati, su richiesta scritta dell'utente in qualsiasi giorno dell'anno.

In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto che avrà decorrenza con il 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti previsti e prescritti.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporterà per il Sindaco la massima divulgazione nelle forme che riterrà più opportune sulle nuove categorie di utenza come suddivise in tabella 3, affinché i titolari di concessione idriche possano adeguare i loro contratti alle nuove disposizioni.

ART. 39

Ritardo od omissione dei pagamenti

Alla scadenza del 45 giorno, in caso di ritardo nei pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, fatto salvo i casi di contestazione, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento del dovuto, al versamento di una penale nella misura del 2% dell'importo della fattura quando il ritardo è compreso nei quindici giorni successivi allo scadere del 45 giorno dal ricevimento o notifica della bolletta di pagamento.

Trascorsi 60 giorni dalla data di *notifica* sarà inoltre applicato l'interesse legale sul totale dovuto.

La morosità avviene automaticamente allo scadere del 60 giorno dalla data di emissione della fattura e le somme per morosità saranno addebitate all'utente nella bolletta successiva.

ART. 40

Revoca della concessione per abusi:

L'utente risponde nei confronti del Comune:

- A) Per manomissioni delle tubazioni idriche in prossimità del contatore;
- B) Per manomissione del contatore;
- C) Per persistente mancato pagamento canoni idrici,

L'Ufficio acquedotto nei casi sopra nominati, dispone l'immediata sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione idrica.



La revoca nei casi previsti dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento, nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esonera questi dal pagamento del canone e del super consumo acqua potabile e del canone acque reflue dovuti sino la termine della concessione, da corrispondersi in un'unica soluzione e delle penalità previste dall'art. 61 del presente regolamento.

Per ripristinare la concessione revocata, l'utente dovrà ripetere la pratica come se si trattasse di una nuova concessione con i relativi oneri.

ART. 41

Concessioni speciali temporanee.

In relazione alle disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee alle seguenti condizioni:

- 1) dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni;
- 2) saranno sottoposte al pagamento anticipato del solo canone, in rapporto al periodo di utilizzazione, nei casi in cui non è conveniente la installazione di un contatore;
- 3) dovranno essere rispettate tutte le norme del presente Regolamento.

Per tutte le concessioni speciali temporanee è riservata al Sindaco, sentito l'Ufficio Acquedotto, la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie aggiuntive a quelle previste dal presente Regolamento.

Sono eventualmente a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

ART. 42

Concessioni per uso cantiere

Le concessioni di acqua per uso cantieri potranno essere rilasciate solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sulle autorizzazioni dovranno essere riportati gli estremi della concessione o della autorizzazione nel caso di opere private o gli estremi del contratto di appalto nel caso di opere pubbliche.

Le concessioni idriche per cantieri edili sono considerate del tipo industriale.

ART. 43

Concessioni per costruzioni cimiteriali

Le concessioni di acqua per cantieri edili nel cimitero comunale potranno essere rilasciate per la esecuzione di lavori per i quali è stato rilasciato NULLA OSTA da allegarsi alla richiesta.

Le suddette concessioni sono considerate del tipo industriale e comportano la installazione obbligatoria di un contatore.

L'autorizzazione non potrà avere durata inferiore a mesi tre nel caso di proroga, di periodo non inferiore a mesi tre, l'utente dovrà farne richiesta scritta e corrispondere la somma integrativa.

Una copia degli atti redatti dall'Ufficio acquedotto sarà trasmessa agli uffici cimiteriali per il controllo del rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

L'utente dovrà dare comunicazione scritta di inizio ed ultimazione lavori all'Ufficio acquedotto e agli uffici cimiteriali.

ART. 44

Concessioni per spettacoli pubblici

Le concessioni per spettacoli pubblici sono considerate di tipo industriale e sottoposte al pagamento anticipato del canone, rapportato allo effettivo periodo di permanenza.

Se tale periodo eccede mesi 6 (sei) dovrà obbligatoriamente installarsi un contatore, a spese dell'utente.

Le autorizzazioni potranno, comunque, essere rilasciate solo se i richiedenti sono in possesso di tutte le autorizzazioni di legge.



ART. 45

Cessazione utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine previsto dall'autorizzazione, ferme restando le responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore, ove obbligatoriamente installato.

ART. 46

Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua dovranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei giardini pubblici, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;

Dalle bocche di cui alla lett. b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e ai corrispondenti scopi.

ART. 47

Comunicazioni sui consumi

L'operatore addetto, in fase di lettura dei contatori, è tenuto a lasciare all'utente una apposita scheda, nella quale sono riportati i dati della lettura riscontrata e di quella precedente.

In tal modo l'utente diventa consapevole degli eventuali superconsumi accertati.

ART. 48

Uso di prese private in caso di necessità

All'Amministrazione Comunale o ad altra autorità competente è riconosciuta la potestà di usare prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi, salvo indennizzo stimato in mc/h.

ART. 49

Deroga nei consumi

Nel caso di nuclei familiari costituiti da oltre quattro persone per ogni persona in più il contratto per uso domestico si intende automaticamente aumentato di mc/annui 30 per i contratti di mc/annui 108 e di mc/annui 30 per i contratti di mc/annui 180 senza gravio alcuno

ART. 50

Servizio di fognatura

Gli insediamenti civili ed industriali ricadenti nel territorio del Comune di Scordia sono tenuti a servirsi delle opere e degli impianti pubblici per lo scarico delle acque reflue e meteoriche, con le modalità previste dal presente regolamento, fino all'approvazione del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, allorché sarà completato e messo in funzione l'impianto di depurazione.

ART. 51

Soggetti passivi

La condizione preliminare per la qualificazione dei soggetti al pagamento del canone o diritto è costituita dalla sussistenza degli scarichi nella fognatura pubblica


ART. 52

Caratteristiche delle acque di scarico

Le acque di scarico da immettere nelle reti di fognatura si distinguono in:

- a) acque meteoriche Trattasi di acque piovane provenienti da terrazzi, balconi, cortili, etc
- b) acque reflue nere Trattasi di acque di rifiuto di origine civile (domestico ed extradomestico) e "quelle assimilabili.
- c) acque reflue industriali - Trattasi delle acque reflue provenienti da lavorazioni effettuate all'interno degli insediamenti considerati industriali dal presente regolamento

Le acque di scarico degli insediamenti industriali devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque fognarie.



ART. 53

Acque meteoriche

Le acque meteoriche devono essere convogliate tramite fognature separate negli appositi canali di scolo delle acque meteoriche, ove sia possibile, ovvero immesse, insieme alle acque reflue, nella rete fognante.

ART. 54

Determinazione dell'acqua scaricata

Per la determinazione della quantità delle acque reflue nere ed industriali, il Comune farà riferimento alla quantità di acqua prelevata dallo Acquedotto Comunale

ART. 55

Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

Sono assimilabili a scarichi provenienti da insediamenti civili, quegli scarichi provenienti da insediamenti industriali che rientrino nei limiti stabiliti dalla Tab. 8 allegata alla legge regionale n. 27 del 15/05/1986.

ART. 56

Canone dovuto per le acque degli insediamenti civili ed assimilati

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili ed assimilati sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume dell'acqua scaricata.

Il canone, in assenza di depuratore, è dovuto soltanto per il servizio di fognatura, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone, dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dell'acquedotto comunale il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura.

Il canone per il servizio di fognatura è accertato e riscosso dall'Ufficio Acquedotto con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura dell'acqua.

ART. 57

Canone dovuto per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione;

Nelle more del completamento e messa in funzione dell'impianto di depurazione, in fase di costruzione, e dell'approvazione del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, per l'applicazione del canone si considererà soltanto quanto alla voce a) del comma precedente.

Il canone per il servizio di fognatura è dovuto nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti il volume dell'acqua scaricata è fatto pari al 100 % dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dell'acquedotto comunale il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura.

IL canone per il servizio di fognatura è accertato e riscosso dall'Ufficio Acquedotto con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura dell'acqua.

ART. 58


Determinazione tariffe per lo smaltimento delle acque meteoriche

La tariffa per la raccolta, l'allontanamento la depurazione e lo scarico delle acque meteoriche riguardanti insediamenti di ogni tipo, è calcolata sulla base della formula di cui al D.P.R. 24 maggio 1977, che di seguito si riporta:

$$T = F + (f + a d) \ S h$$

essendo:

T = tariffa (L/anno)



F = termine fisso per utenza (L/anno)

f = coefficiente del costo medio annuale per il servizio di fognatura (L/mc) .

a= percentuale della qualità dell'acqua meteorica inviata alla depurazione.

d = coefficiente del costo medio annuale per il servizio di depurazione (L/mc) .

§ = coefficiente di deflusso (pari a 1.00 per le superfici impermeabilizzate, quali coperture, piazzali, aree lastricate; per le superfici dei giardini, parchi e delle aree verdi in genere si adotteranno valori del parametro compresi tra 0.10 e 0.20.riservando i valori minori alle aree più grandi)

S = superficie scolante (m)

h = precipitazione media annua nel comprensorio (m/anno) (facendo riferimento ai dati del Servizio Idrografico italiano h = 0.74 m/annuo)

Il termine fisso per utenza F) viene trascurato in quanto pagato dallo utente sotto forma di canone annuo.

Il termine d) si trascura in quanto il servizio di depurazione ancora non è funzionante. Pertanto:

$$T = f \, \S \, S \, h$$

ART. 59

Determinazione delle tariffe per lo smaltimento delle acque degli insediamenti civili ed assimilati

La tariffa per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti civili ed assimilati è formata dalla somma di due parti, corrispondente, rispettivamente, al servizio di fognatura e di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto all'80% dell'acqua effettivamente prelevata, mentre la seconda parte, provvisoriamente, non viene calcolata in mancanza del servizio di depurazione.

La tariffa è calcolata sulla base della formula di cui al D.P.Rep. 24 maggio 1977, che di seguito si riporta:

$$T = F + K (f + d) r V$$

essendo:

T = tariffa (L/anno)

F = termine fisso per utenza (L/anno)

K = coefficiente che assume valore 1 per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi ed aventi le caratteristiche di un liquame domestico tipico.

f = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di fognatura (L/mc)

d = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di depurazione (L/mc) .


r = coefficiente di riduzione del volume, pari a 0.80

V = volume di acqua prelevata (mc/anno)

Il termine fisso per utenza F viene trascurato in quanto pagato dallo utente sotto forma di canone annuo.

Il termine d) viene trascurato per mancanza del servizio
Pertanto, la tariffa T è così calcolata:

$$T = f r V$$



ART. 60

Determinazione delle tariffe per lo smaltimento delle acque degli insediamenti industriali

La tariffa per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti industriali è formata dalla somma di due parti, corrispondente, rispettivamente, al servizio di fognatura e di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata; la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e alla qualità delle acque scaricate.

La tariffa è calcolata sulla base della formula di cui al D.P.Rep. 24 maggio 1977, che di seguito si riporta:

$$T = F + (((f + d v + K ((O_i / O_f) db + (S_i/S_f) df)) + da))) V$$

essendo:

T = tariffa (L/anno)

F = termine fisso per utenza (L/anno)

K = coefficiente che assume valore 1

f = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di fognatura (L/mc)

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (L/mc)

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L/mc)

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (L/mc)

da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti (L/mc); sarà posto = 0;

V = volume di acqua scaricato in fognatura (mc/anno)

S_i = materiali in sospensione totali dell'affluente industriale (pH 7), in mg/l

S_f = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente allo impianto, in mg/l

O_i = COD dell'affluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7) in mg/l;

O_f = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l

In assenza di impianto di depurazione la tariffa da applicare viene determinata con la formula:

$$T = F + f V$$

Il termine fisso per utenza viene trascurato in quanto pagato dallo utente sotto forma di canone annuo. Pertanto:

$$T = f V$$

ART. 61

Sanzioni pecuniarie


Per manomissioni delle tubazioni, dei contatori e dei sigilli, di cui ai relativi verbali di installazione:

a) prelievi furtivi a mezzo attacchi diretti e simili

- 1) uso domestico: sanzione da Euro 25,80 a Euro 250,00, nonché il risarcimento del danno deducibile in media dai dati di fatturazione dell'ultimo anno; la sanzione viene elevata a Euro 500,00 in caso di recidiva;
- 2) uso extradomestico: sanzione di Euro 500,00 nonché il risarcimento del danno deducibile in media dai dati di fatturazione dell'ultimo anno: la sanzione viene elevata a Euro 1000,00 in caso di recidiva;
- 3) uso industriale: sanzione di Euro 1.000,00 nonché il risarcimento del danno deducibile in media dai dati di fatturazione dell'ultimo anno: la sanzione viene elevata a Euro 2.000,00 in caso di recidiva.

b) manomissione tubazioni, contatori e simili:

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1) uso domestico | da Euro 50,00 | a Euro 150,00 |
| 2) uso extradomestico | Euro 300,00 | |



3) uso industriale: Euro 1.000,00

In ogni caso, comunque, sarà redatto apposito verbale, copia del quale sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria.

Ove viene riscontrato il fermo lettura, per guasto al contatore, viene calcolato un consumo medio semestrale riferito agli ultimi quattro semestri precedenti.

ART. 62

Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate dal personale dell'Ufficio Acquedotto, che potrà presentarsi solo eventualmente accompagnato da un pubblico ufficiale.

Ogni infrazione dà all'Ufficio Acquedotto il diritto di procedere alla sospensione della fornitura di acqua.

ART. 63

Concessioni gratuite

Godono del privilegio delle concessioni idriche gratuite i locali della casa comunale, gli edifici privati adibiti ad Uffici comunali, gli asili nido comunali, le scuole materne comunali, le scuole elementari, le scuole medie inferiori, gli Istituti di pubblica assistenza e beneficenza, l'ufficio comunale del lavoro, nonché tutti gli uffici e i locali pubblici appartenenti al Comune, quali giardini, sala musica, parchi pubblici, mercato, macello etc..

ART. 64

Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 65

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 66

Modifiche al regolamento

Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di modificare, le disposizioni del presente regolamento in modo da aggiornarne l'applicabilità, prendendo in considerazione le proposte di miglioramento e tenendo conto di eventuali progressi realizzati in campo tecnico.

Le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente, il quale ha la facoltà di chiedere, per iscritto ed entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, la rescissione della concessione.

La revoca, se richiesta nel termine prescritto, potrà avere effetto dal 1 giorno del semestre solare successivo alla domanda di rescissione.

ART. 67

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 68

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le fasi della pubblicazione e della ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

